

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 16/03/2026

FATTO

Il ricorrente lamenta l'illegittimità della segnalazione del proprio nominativo nei SIC per mancanza di preavviso ex art 4, co. 7 del codice di condotta.

Dichiara di aver ricevuto solamente una *"specificata comunicazione di sollecito di pagamento"*, priva dei caratteri del preavviso di segnalazione (in particolare non veniva indicata la tipologia di segnalazione, le conseguenze dell'inadempimento né un termine perentorio per adempiere).

Contesta la condotta scorretta dell'intermediario che, a seguito del reclamo, richiedeva *"l'aggiornamento dei dati e l'azzeramento della serie storica delle insolvenze"*.

Ritiene che tale intervento di cancellazione tardiva costituisca un'ammissione di responsabilità e, comunque, non sani l'illegittimità della segnalazione originaria.

Afferma che, a causa della segnalazione, subiva sia un danno patrimoniale che non patrimoniale. Quanto al primo, specifica che il saldo del debito (contabilizzato il 22/10/2025) è avvenuto in un momento in cui la segnalazione illegittima era ancora in essere; inoltre, a causa della segnalazione, veniva rifiutata una richiesta di finanziamento avanzata ad altro intermediario.

Quanto al danno non patrimoniale *"alla reputazione"*, fa presente che la segnalazione ha minato l'affidabilità richiesta per il ruolo apicale dallo stesso svolto all'interno di due istituti di credito.

Chiede, quindi, di “1. *ACCERTARE l’illegittimità della segnalazione nei SIC relativa al contratto n. ***680 per violazione del preavviso specifico (Art. 4, c. 7 Codice Deontologico SIC).* 2. *ORDINARE all’Intermediario la rettifica e/o la cancellazione immediata di ogni dato illegittimo, inclusa la serie storica delle insolvenze.* 3. *CONDANNARE (l’intermediario) al pagamento di € 30.000,00 (trentamila/00) a titolo di risarcimento del danno, comprensivo del danno patrimoniale (rifiuto finanziamento) e del grave danno non patrimoniale qualificato dal ruolo professionale del ricorrente (Responsabile Risk Management...).* 4. *PORRE A CARICO dell’Intermediario le spese della procedura*”.

Costitutosi, l’intermediario premette che il ricorrente, in data 12/11/2001, sottoscriveva la richiesta della carta di credito n. ***680.

Eccepisce quindi l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, poiché alla data di presentazione non risultavano presenti segnalazioni negative nelle banche dati SIC (CRIF, CTC, Experian).

Nel merito, evidenzia che, a conferma dell’esigenza di regolarizzare la propria posizione debitoria, il ricorrente in data 22/10/2025 saldava le rate insolute versando l’importo di € 1.250,00.

Infine, ritiene infondate le richieste di risarcimento danno, in quanto generiche e non provate.

In particolare, quanto al danno patrimoniale, il ricorrente non fornisce alcuna prova che il diniego del credito subito sia conseguenza della segnalazione.

Analogamente, con riguardo al danno non patrimoniale, non risulta provato che la segnalazione ha concretamente leso la sfera professionale del ricorrente (ad esempio pregiudicandone l’esercizio funzioni, il rapporto di lavoro, o impedendo l’accesso a specifiche opportunità lavorative legate al suo ruolo); aggiunge inoltre che la mera qualifica professionale “apicale” non è sufficiente, di per sé, a qualificare il danno come “*gravissimo*” o giustificare un risarcimento superiore alla media.

Chiede pertanto che sia rigettato il ricorso.

In sede di repliche il ricorrente evidenzia anzitutto che l’unico ritardo di pagamento registrato è dovuto ad un’omissione dell’intermediario: tutte le rate sono state sempre incassate regolarmente tramite SDD SEPA, mentre l’insoluto della rata del mese di giugno è dipeso esclusivamente dalla mancata presentazione della richiesta da parte della resistente, che ha interrotto arbitrariamente gli addebiti a partire dal 20 maggio 2025.

Quindi, diversamente da quanto sostenuto dalla resistente, non vi erano “*più rate insolute*”, ma solamente la rata di giugno di € 250,00.

Quanto al versamento di € 1.250,00, precisa che aveva funzione di mera “*regolarizzazione prudenziale*” ossia volto a mitigare gli effetti della segnalazione illegittima, senza alcun riconoscimento di insoluti, che peraltro non risultano documentati.

Ritiene che la segnalazione a sofferenza eseguita dalla resistente non sia stata preceduta da adeguata istruttoria che attesti uno stato di insolvenza grave.

Ribadisce inoltre che la comunicazione del 07/01/2025 sia priva dei requisiti essenziali del preavviso “specifico e perentorio”.

Richiama le proprie argomentazioni in merito alla scorrettezza dell’intermediario che, dapprima segnalava il ricorrente per un debito generato dalla mancata presentazione del RID, poi, a seguito del reclamo, provvedeva ad azzerare la serie storica.

Infine, quanto al danno patrimoniale subito, afferma di aver prodotto in atti la documentazione attestante il diniego di accesso al credito; con riguardo al danno non patrimoniale afferma che lo stesso “*è provato in via presuntiva dalla gravità dell’addebito di insolvenza*”.

Insiste quindi con le richieste avanzate in sede di ricorso.

All'atto delle controrepliche l'intermediario – con riguardo alla mancata presentazione dei RID – precisa che, a seguito del mancato pagamento della rata di giugno 2025 relativa alla carta di credito *revolving* in questione, in un primo momento, inviava un sollecito di pagamento; successivamente, inviava la comunicazione di risoluzione del contratto (nella specie: decadenza dal beneficio del termine), con conseguente perdita del diritto al pagamento rateale di quanto ancora dovuto.

In tale comunicazione, veniva indicato l'importo ancora dovuto a titolo di capitale residuo, pari a € 1.667,97 (come peraltro si evince anche dall'estratto conto al 30/06/2025).

Inoltre, l'importo pagato dal ricorrente asseritamente a titolo di "*mera regolazione prudenziale*", risulta in contrasto con la comunicazione del 12/09/2025 in cui, invece, è il ricorrente a riconoscere il proprio debito.

Quanto alle segnalazioni, precisa anzitutto di non aver mai effettuato segnalazioni a sofferenza in Centrale dei Rischi; con riguardo a quella nei SIC, ribadisce che alla data di presentazione del ricorso non erano presenti segnalazioni in quella banca dati.

Ribadisce altresì la genericità e infondatezza della richiesta di risarcimento danno.

In particolare, riguardo il danno patrimoniale, evidenzia che il ricorrente produce in atti una comunicazione di un istituto bancario, il quale afferma di aver rifiutato l'erogazione del credito a seguito della consultazione delle banche dati "*CTC e EXPERIAN*", le cui visure non risultano in atti; il ricorrente, infatti, allega solamente una visura CIRF, non richiamata dall'intermediario terzo nella propria comunicazione di rifiuto al credito.

Insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente, debitore principale di una linea di credito *revolving* concessa dall'intermediario resistente nel 2002, lamenta l'illegittimità di segnalazioni negative nei SIC per mancanza del presupposto formale.

Si deve innanzitutto osservare l'esistenza della segnalazione al momento della presentazione del ricorso non è pacifica tra le parti.

Difatti l'intermediario, in sede di controdeduzioni, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per "*difetto di interesse attuale*" poiché alla data di presentazione (16/11/2025) non risultavano presenti segnalazioni negative nelle Banche dati SIC (CRIF, CTC, Experian).

Lo stesso ricorrente, nel ricorso, afferma che l'intermediario, a seguito della contestazione mossa con reclamo del 21/10/2025, si attivava chiedendo la cancellazione delle segnalazioni negative in contestazione.

Tale circostanza, in effetti, appare confermata dal riscontro al reclamo dell'intermediario del 06/11/2025, in cui lo stesso afferma di aver richiesto "*l'aggiornamento dei Suoi dati e l'azzeramento della serie storica delle insolvenze*" relative rapporto di carta di credito n. ***680.

Considerando le dichiarazioni delle parti, dunque, non è possibile conoscere con esattezza il momento in cui le segnalazioni negative venivano cancellate; tuttavia è possibile constatare che, effettivamente, alla data di presentazione del ricorso l'intermediario si fosse già attivato per la cancellazione e il ricorrente ne fosse a conoscenza.

Ad ogni modo, il ricorrente produce in atti la visura CRIF aggiornata al 31/07/2025, da cui risulta che:

- alla data di ultimo aggiornamento il prestito si trova nella fase "*Accordato/In essere*";
- non risultano visibili ritardi nei pagamenti;
- è indicato un numero massimo di rate con ritardo pari a 0;

- alla data di ultimo aggiornamento risulta segnalato come peggior stato “sofferenza” (S); si precisa che, in presenza di segnalazioni quali “credito ceduto” (C), “sofferenza” (S) o “passaggio a perdita” (P), seppur risultino presenti ritardi nei pagamenti, il numero di rate scadute ed impagate non viene di regola segnalato e comparirà il valore 0.

Benchè con l’odierno ricorso il ricorrente si limiti a contestare la sola illegittimità delle segnalazioni nei SIC, produce in atti anche una visura della Centrale Rischi aggiornata al 18/10/2025, dalla quale non risultano segnalazioni nel periodo settembre 2022-agosto 2025.

Anche l’intermediario conferma l’assenza di segnalazioni in Centrale dei Rischi.

L’intermediario, dal canto suo, produce in atti le visure Experian e CRIF aggiornate, rispettivamente, al 12/2025 e 01/2026, da cui risulta che non vi è alcuna segnalazione a carico del ricorrente.

Ad ogni buon conto, pur potendosi dubitare – sulla scorta della documentazione in atti – della ricorrenza dell’interesse ad agire da parte del ricorrente, la disamina può proseguire in quanto il ricorso è infondato nel merito.

Secondo la giurisprudenza arbitrale, la legittimità di una segnalazione nei SIC sussiste al ricorrere di due presupposti: da un lato, la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento segnalati; dall’altro, il rispetto delle prescrizioni procedurali che impongono al segnalante di preavvisare il cliente della sua prossima iscrizione.

Per la medesima giurisprudenza, è onere dell’intermediario provare la ricezione di tale preavviso, pur non essendo previste forme particolari per la sua comunicazione (*ex multis*, Collegio di Bari, decisioni nn. 7348/2022 e 18149/2021).

Sul tema della legittimità della segnalazione nei sistemi informativi creditizi è utile ricordare che l’art. 4, co. 7 del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (provvedimento del Garante n. 8 del 16/11/2004), nel prevedere che il partecipante ai sistemi informativi (ossia l’intermediario) debba avvertire l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie, tutela il diritto del cliente a regolarizzare la sua posizione prima che la banca provveda alla segnalazione negativa.

La previsione appare chiaramente finalizzata a consentire all’interessato di impedire, mediante l’adempimento dell’obbligazione contrattualmente assunta con la banca, la pubblicazione della citata segnalazione (*cfr.* Collegio di Bari, decisione n. 7056/2018).

Nell’odierna controversia il ricorrente non contesta la mancata ricezione del preavviso, ma afferma di aver ricevuto una comunicazione dell’intermediario generica e priva dei requisiti di “specificità e gravità” propri del preavviso di segnalazione.

In particolare ritiene che non risulta indicata “la tipologia esatta della segnalazione (imminente iscrizione al SIC), le conseguenze dirette né un termine perentorio per l’adempimento”.

Sebbene il preavviso di cui si discute (datato 01/07/2025), inviato all’indirizzo di residenza del ricorrente, non risulti corredato da alcuna attestazione formale della sua ricezione, tuttavia viene versato in atti dallo stesso ricorrente, sicché la sua ricezione ben può dirsi incontestata.

Ciò posto, in merito al contenuto minimo del preavviso di segnalazione, la giurisprudenza arbitrale ritiene legittimo il preavviso quando il suo contenuto sia tale da consentire al destinatario di individuare il rapporto a cui si riferisce e conseguentemente di regolarizzare la propria posizione per evitare la segnalazione (autorevolmente, Collegio di Coordinamento, decisione n. 3089/2012).

Nel caso di specie nel preavviso è presente il numero della carta di credito cui si riferisce l’inadempimento nonché l’espresso avvertimento che “in caso di ritardato o mancato pagamento delle rate il cliente e/o il coobbligato possono essere segnalati in banche dati pubbliche o private”.

A ciò si aggiunga che il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento del 26/10/2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29/11/2017) ha precisato che *“saranno anche considerati correttamente ricevuti i preavvisi che risulteranno noti all’interessato in virtù di successivi comportamenti significativi di quest’ultimo”*.

L’intermediario afferma che il ricorrente fosse consapevole dell’esigenza di regolarizzare la propria posizione debitoria, poichè in data 22/10/2025 versava l’importo di € 1.250,00 corrispondente a più rate insolute, ciascuna pari a € 250,00.

Il ricorrente produce in atti i dettagli dei pagamenti eseguiti a favore della resistente:

- un bonifico del 21/10/2025 di € 1.250,00 con causale “estinzione esposizione + eventuali spese di estinzione”;
- due bonifici di € 244,10 del 20/09/25 e 19/10/25 in cui alla voce “descrizione” viene indicato il numero della carta di credito (***630).

In merito alla natura di tali pagamenti, il ricorrente sostiene che il versamento di € 1.250,00 aveva funzione di mera *“regolarizzazione prudenziale al solo fine di mitigare gli effetti della segnalazione illegittima, senza alcun riconoscimento di insoluti i quali non risultano né contrattualmente né documentalmente provati”*.

Tuttavia, come rilevato dall’intermediario, lo stesso ricorrente ha riconosciuto il proprio debito chiedendo, in data 12/09/2025, un piano di rientro mediante il pagamento di sette rate da € 244,00 ciascuna, esattamente pari agli importi bonificati.

Sul punto si rammenta che i Collegi territoriali hanno valorizzato in più occasioni, quale circostanza idonea a fondare la presunzione dell’avvenuta ricezione delle comunicazioni dell’intermediario, l’avvenuto pagamento da parte del cliente dell’importo delle rate maggiorato delle spese per il ritardo (*ex multis*, Collegio di Bari, decisione n. 9809/2024).

Quanto all’indice presuntivo della molteplicità delle comunicazioni, si segnala, anzitutto che l’intermediario in sede di controdeduzioni afferma genericamente di aver inviato al ricorrente un *“sollecito al pagamento di una rata riferita al mese di giugno 2025”*; tuttavia di tale comunicazione non è in atti.

Invece, la resistente allega la comunicazione di decadenza del beneficio del termine del 02/07/2025 (indirizzata al medesimo domicilio indicato dalla ricorrente nel modulo di ricorso, ma priva di evidenza in ordine all’invio e alla ricezione) contenente l’indicazione dell’importo ancora dovuto a titolo di capitale residuo in relazione alla carta n. ***630 (pari ad € 1.667,97) corredata dall’estratto conto al 30/06/2025. Tale complesso di riscontri documentali comprova non solo la conoscenza da parte del ricorrente del preavviso (invero, incontestata), ma anche la consapevolezza del rapporto a cui si riferiva, della sussistenza della debitoria e conseguentemente della necessità di regolarizzare la propria posizione per evitare la segnalazione.

Ne consegue che il ricorso non è meritevole di accoglimento, con assorbimento di ogni ulteriore doglianza.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE